

NOTA DI APPROFONDIMENTO

1. Caratteristiche principali della riforma

a) Le nuove regole sul capitale

Le nuove regole prevedono: una ricomposizione del capitale delle banche a favore di azioni ordinarie e riserve di utili (*common equity*); l'adozione di criteri più stringenti per la computabilità di altri strumenti di capitale; una maggiore armonizzazione a livello internazionale degli elementi da dedurre. Sono stati inoltre aumentati i requisiti relativi a esposizioni particolarmente rischiose (ad esempio le cartolarizzazioni e l'operatività in strumenti derivati).

Le principali modifiche rispetto a quanto contenuto nel documento di consultazione pubblicato nel mese di dicembre 2009 riguardano il trattamento delle attività per imposte anticipate, delle partecipazioni azionarie significative in società bancarie, finanziarie e assicurative, dei diritti relativi al pagamento dei mutui ipotecari (*mortgage services rights*) e degli interessi di minoranza. In particolare:

- le attività per imposte anticipate, le partecipazioni azionarie rilevanti in società bancarie, finanziarie e assicurative e i *mortgage services rights* saranno dedotti dal *common equity* soltanto per la parte eccedente, per ciascuno dei tre aggregati, il 10% dello stesso; verranno inoltre dedotti solo gli importi relativi alle suddette tre tipologie di esposizioni che, in aggregato, supereranno il 15% del *common equity* al netto di tutte le deduzioni. Agli importi non dedotti si applicherà una ponderazione di rischio pari al 250%;
- gli interessi di minoranza saranno inclusi nel patrimonio di vigilanza consolidato nella misura in cui contribuiscono alla copertura del requisito minimo e del buffer di conservazione del capitale a livello consolidato di banche e altre società appartenenti al gruppo soggette a regolamentazione equivalente a quella bancaria.

A regime, le banche dovranno avere risorse patrimoniali non inferiori ai seguenti livelli (cfr. anche la tavola in calce):

- patrimonio di qualità primaria (*common equity*): 4,5% delle attività ponderate per il rischio.
- patrimonio di base (*tier 1*): 6% delle attività ponderate per il rischio.
- patrimonio totale (*total capital*): 8% delle attività ponderate per il rischio.

Le banche dovranno dotarsi di risorse patrimoniali di qualità primaria in eccesso ai minimi (*buffer* per la conservazione del capitale) per un importo pari al 2,5% delle attività ponderate per il rischio, se non vorranno incorrere in misure di vigilanza (ad esempio vincoli alla distribuzione di utili o al pagamento di bonus ai dipendenti). Nei periodi di espansione eccessiva del credito complessivamente erogato all'economia, alle banche potrà essere richiesto un ulteriore *buffer* fino al 2,5%.

I nuovi standard saranno introdotti con gradualità:

- a partire dal 2013 i nuovi requisiti minimi riferiti al *common equity* e al *tier 1* saranno pari, rispettivamente, al 3,5% e al 4,5% delle attività ponderate per il rischio e verranno progressivamente aumentati fino a raggiungere i nuovi livelli richiesti nel 2015. Analogamente, le nuove deduzioni dal capitale verranno interamente applicate a partire dal 2018;

- il *buffer* per la conservazione del capitale verrà introdotto a partire dal 2016 e la transizione al nuovo regime verrà completata nel 2019;
- gli strumenti di capitale già emessi e computabili secondo le regole vigenti resteranno interamente computabili fino al 2013; successivamente, l'importo riconosciuto a fini prudenziali sarà ridotto del 10% ogni anno.

b) L'indicatore di leva finanziaria (*leverage ratio*)

L'introduzione di una misura massima di leva finanziaria (*leverage ratio*) mira a vincolare l'espansione delle esposizioni complessive alla disponibilità di un'adeguata base patrimoniale e a contenere, nelle fasi espansive del ciclo economico, il livello di indebitamento nel bilancio delle banche. Gli intermediari dovranno detenere un ammontare di tier 1 in rapporto all'attivo non ponderato per il rischio pari almeno al 3%.

Anche tale misura sarà introdotta con gradualità. Nei primi anni il *leverage ratio* rappresenterà una misura di secondo pilastro; eventuali aggiustamenti alla definizione e alla calibrazione dello strumento saranno considerati prima della sua applicazione come regola di primo pilastro nel 2018. Le banche dovranno dare adeguata informativa al mercato sulla misura dell'indicatore a partire dal 2015.

c) Gli standard sul rischio di liquidità

È prevista l'introduzione di due regole quantitative sulla liquidità. La prima (*liquidity coverage ratio*) prevede che le banche mantengano risorse liquide e di elevata qualità che consentano di fronteggiare significative situazioni di stress della durata di 30 giorni. La seconda (*net stable funding ratio*) mira a evitare squilibri strutturali nella composizione di passività e attività di bilancio lungo un orizzonte temporale di un anno.

Analogamente alle misure sul capitale, l'entrata in vigore dei requisiti sul rischio di liquidità sarà graduale: dopo una fase di osservazione iniziale l'indicatore di breve termine entrerà in vigore nel 2015, quello strutturale nel 2018.

2. L'impatto sulle banche

L'effetto della riforma sulle banche è stato stimato attraverso un articolato studio d'impatto quantitativo (*Quantitative Impact Study*, QIS) condotto con riferimento a dicembre 2009 e utilizzando i dati su base consolidata forniti da un ampio campione di banche. La Banca d'Italia ha partecipato all'indagine coinvolgendo un elevato numero di intermediari, che rappresentano circa il 75 per cento del totale attivo del sistema bancario.

Con riferimento alle nuove regole sull'adeguatezza patrimoniale, i dati a livello internazionale mostrano che, se la riforma fosse stata interamente in vigore a fine 2009, le banche dei paesi del G20 avrebbero mostrato esigenze di capitalizzazione – considerato un obiettivo di *common equity* del 7 per cento, pari a un requisito minimo del 4,5 per cento e a un *capital conservation buffer* del 2,5 per cento – pari a circa 600 miliardi di euro.

I gruppi bancari italiani avrebbero registrato un fabbisogno di capitale di qualità primaria per raggiungere il livello del 7 per cento pari a 47 miliardi di euro. La medesima simulazione condotta sui dati riferiti a giugno del 2010 – che tiene conto del rafforzamento patrimoniale già realizzato da alcuni gruppi bancari – mostra una contrazione del complessivo fabbisogno a 40 miliardi di euro. Tali esigenze di capitalizzazione si confrontano con una capacità di produzione di reddito che, negli ultimi tre anni, è stata in media pari a 14,5 miliardi di euro all'anno per il complesso delle banche italiane coinvolte nel QIS.

Le stime non incorporano alcuna previsione circa i redditi futuri né il minore impatto delle nuove deduzioni che risulterebbe dal rafforzamento patrimoniale in corso¹; esse inoltre non tengono conto delle strategie aziendali che le banche potranno adottare per adeguarsi alla nuova regolamentazione, quali ad esempio la modifica delle caratteristiche di alcuni strumenti, quali le azioni privilegiate e di risparmio, o il trasferimento a riserva dei relativi sovrapprezzi.

L'impatto della riforma dipende in misura prevalente dalla deduzione delle attività per imposte anticipate e delle partecipazioni finanziarie e assicurative, nonché dal computo solo parziale del patrimonio di pertinenza di terzi. In particolare, la deduzione delle attività per imposte anticipate pesa per circa 16 miliardi di euro. L'impatto del nuovo trattamento prudenziale dei rischi di controparte e di mercato è invece nel complesso limitato, per effetto della contenuta attività nel comparto della finanza e del peso non elevato degli investimenti in strumenti complessi. Analogamente, anche l'introduzione del *leverage ratio* avrebbe effetti relativamente limitati, soprattutto alla luce del rafforzamento patrimoniale che dovrà essere attuato nei prossimi anni.

Fasi di applicazione (le aree ombreggiate indicano i periodi di transizione)
(tutte le date decorrono dal 1° gennaio)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Dal 1° gennaio 2019
Indice di leva (<i>leverage ratio</i>)	Monitoraggio regolamentare		Fase di sperimentazione 1° gennaio 2013 – 1° gennaio 2017 Informativa dal 1° gennaio 2015					Migrazione al primo pilastro	
Requisito minimo per il <i>common equity</i>			3,5%	4,0%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%
<i>Capital conservation buffer</i>						0,625%	1,25%	1,875%	2,50%
Requisito minimo per il <i>common equity</i> più <i>capital conservation buffer</i>			3,5%	4,0%	4,5%	5,125%	5,75%	6,375%	7,0%
Introduzione delle deduzioni dal CET1 (compresi gli importi eccedenti il limite per DTA, MSR e investimenti in istituzioni finanziarie)				20%	40%	60%	80%	100%	100%
Requisito minimo per il patrimonio di base (<i>tier 1</i>)			4,5%	5,5%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%
Requisito minimo per il capitale totale			8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%
Requisito minimo per il capitale totale più <i>capital conservation buffer</i>			8,0%	8,0%	8,0%	8,625%	9,25%	9,875%	10,5%
Strumenti di capitale non più computabili nel <i>non-core tier 1</i> e nel <i>tier 2</i>			Esclusione su un arco di 10 anni con inizio dal 2013						
Indice di copertura della liquidità (<i>liquidity coverage ratio</i>)	Inizio periodo di osservazione				Introduzione standard minimo				
Coefficiente dei fondi di approvvigionamento stabili (<i>net stable funding ratio</i>)		Inizio periodo di osservazione						Introduzione standard minimo	

¹ Tale beneficio deriva dal fatto che la franchigia prevista per le deduzioni patrimoniali dipende dal *common equity*.